



Comune di Bernalda

Provincia di Matera

1° SETTORE

**CAPITOLATO D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO
PER GLI ALUNNI DI BERNALDA E METAPONTO
AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021**

CIG: 76347391EF

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Bernalda intende affidare, per il periodo di: tre anni, il servizio di trasporto scolastico e seguenti servizi connessi:

- Sorveglianza alunni;
- visite guidate e gite d'Istruzione.

ART. 2 – TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di cui al presente Disciplinare si rivolge agli alunni della scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado e consiste:

- nella raccolta mattinata degli alunni dai punti di raccolta individuati sul territorio Comunale;
- nel trasporto degli stessi ai plessi scolastici di Bernalda e Metaponto;
- nel ritorno pomeridiano o serale agli stessi punti di raccolta, al termine delle attività didattiche con orario unico o tempo prolungato;
- utenza media giornaliera= n. 50 alunni c.ca;
- percorrenza giornaliera su ogni linea= Km .190 c.ca.

Per motivi di traffico o avversità atmosferiche saranno ammessi ritardi non superiori a 10 minuti rispetto agli orari programmati, purché gli stessi non si verifichino per oltre tre volte nell'arco del mese.

Il servizio dovrà essere effettuato nel periodo di apertura delle scuole, normalmente, nei seguenti mesi:

- da settembre a dicembre
- da gennaio a giugno

e nelle giornate del calendario scolastico pubblicato dalle autorità scolastiche. Il Comune, tuttavia, potrà richiedere prestazioni anche durante il periodo di interruzione delle attività scolastiche (festività natalizie, ed estive), in occasione di particolari, specifiche iniziative riguardanti attività integrative e parascolastiche.

Salvo quanto stabilito nella tabella dei percorsi ed orari, il servizio avrà inizio con il primo punto di salita degli utenti fino al plesso scolastico di destinazione; viceversa, il ritorno sarà considerato dalla prima scuola di uscita degli studenti fino all'ultimo punto di discesa degli stessi. I tragitti a vuoto non saranno considerati come espletamento del servizio. Variazioni, anche temporanee, ai percorsi ed orari potranno essere richiesti alla ditta appaltatrice con un anticipo di almeno tre giorni.

Gli scuolabus dovranno essere disponibili per il Comune per tutta la durata del servizio, con esclusione della possibilità di effettuare ogni altro servizio per conto di altri committenti, se non previa autorizzazione scritta del competente Ufficio Comunale.

Per le prestazioni durante i giorni festivi e vacanze scolastiche la ditta aggiudicatrice non potrà pretendere alcun compenso integrativo se dette prestazioni saranno contenute complessivamente in n.6 (sei)prestazioni nei tre anni:

Per prestazioni eccedenti si procederà a pattuizione diretta in via prioritaria con la ditta aggiudicatrice.

Il servizio verrà articolato, principalmente, su due linee, denominate A-B meglio individuate e descritte nei percorsi orari contemplati nel disciplinare di gara.

ART. 3 – SORVEGLIANZA ALUNNI

Il servizio consiste nella sorveglianza degli alunni della scuole dell'infanzia e particolari casi della scuola primaria, segnalati dai servizi sociali comunali. Si concretizza con l'assistenza alla salita sugli scuolabus, vigilanza durante il trasporto, aiuto alla discesa, con particolare cura per i più piccoli e/o non perfettamente abili, con cautela ed attenzione all'apertura e chiusura delle porte e ed accompagnamento all'ingresso delle scuole. Termina con il prelevamento degli scolari dalle scuole e ridiscesa nei punti di raccolta con riconsegna ai genitori o parenti.

Il servizio deve essere reso con particolare cura e cautela soprattutto nell'eventualità di compresenza sui mezzi di alunni più grandi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Le scuole da servire sono quelle comprese nei plessi scolastici di Bernalda e Metaponto.

Il servizio dovrà essere garantito come segue:

Unità 2 (almeno una per ogni scuolabus in esercizio sulle linee scolastiche attivate);

Orario: prima delle lezioni ed al termine di ogni attività didattica;

Giorni: come da calendario scolastico, salvo diversa disposizione.

Nessuno scuolabus potrà partire se sprovvisto di unità vigilatrice.

ART. 4 – VISITE GUIDATE E DI ISTRUZIONE

La ditta appaltatrice dovrà assicurare, per ogni anno scolastico, n.20 (venti)visite guidate o di istruzione annue.

Le stesse potranno essere effettuate nel e fuori territorio comunale, purché:

- abbiano percorso di andata e ritorno non superiore a Km 100;
- siano svolte nell'ambito del territorio regionale;
- impegnino scuolabus con massimo 45 posti a sedere (nel caso di scolaresche più numerose potranno essere impegnati altri automezzi. In tal caso le uscite saranno considerate pari al numero degli automezzi adoperati);
- siano concretate nelle seguente fascia oraria:9.30>15.30;
- siano autorizzate dal competente Ufficio Comunale e comunicate alla ditta anche via brevi, tre giorni prima;
- visite guidate o gite di istruzione integrative potranno essere garantite dalla ditta appaltatrice previa pattuizione diretta tra le parti.

ART. 5 – CORSE INTEGRATIVE

La ditta appaltatrice, a richiesta dell'Ente, dovrà assicurare corse integrative, qualora si verificano le seguenti condizioni:

- Uscita contemporanea degli alunni dalla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- Sovraffollamento sugli scuolabus:

Nel caso dette corse non siano state oggetto di offerta tecnica in sede di gara, saranno oggetto di concordata pattuizione tra le parti.

ART. 6 – VARIANTI E CONDIZIONI PARTICOLARI

La ditta esecutrice è tenuta ad eseguire i servizi suindicati ad eventuali variazioni disposte dall'amministrazione Comunale o a particolari condizioni e circostanze che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dell'appalto (soppressione o modifica di linee ed itinerari, accorpamento di classi, ecc.).

E' tenuta, altresì, ad ampliare le prestazioni qualora la stazione appaltante avesse la necessità di istituire servizi aggiuntivi o linee integrative.

Nulla sarà preteso dalla ditta aggiudicataria se dette variazioni risulteranno contenute nella misura del 5% del costo giornaliero del servizio.

ART. 7 - CARATTERISTICHE AUTOMEZZI (SCUOLABUS)

Tutti gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" ed alla successiva circolare n.23 del 1 marzo 1997 del Ministero dei trasporti e della navigazione, dal Codice della strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M.18 aprile 1977 come modificati e integrati con successivi D.M.13.01.2004 e D.M-1.4.2010.

Gli scuolabus dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla circolare del Ministero dell'Istruzione 24 aprile 1997, n.248.

Gli scuolabus, idonei alle caratteristiche degli itinerari, dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere e, comunque, non superiore al numero indicato sul libretto di circolazione.

A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti e, in particolare, quello di riscaldamento e climatizzazione.

Durante l'espletamento del trasporto scolastico, l'aggiudicatario ha l'obbligo di apporre sul mezzo di trasporto, in modo visibile, la dicitura "**Comune di Bernalda (MT)-Servizio trasporto Scolastico**".

La ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione e impiegare mezzi idonei al trasporto di alunni disabili nell'ambito scolastico di riferimento del presente capitolato.

In ogni caso per il servizio di trasporto in questione, dovranno essere adibiti gli automezzi indicati in sede di gara, in perfetto stato di efficienza, muniti della carta di circolazione, dei quali deve essere dimostrata, con idonea documentazione, l'avvenuta effettuazione della revisione, presso i competenti organi, valida secondo le norme vigenti, alla data di inoltro dell'istanza di partecipazione alla selezione.

E' facoltà dell'impresa affidataria, durante il periodo di validità dell'appalto, sostituire gli stessi con altri aventi le stesse caratteristiche e requisiti previsti dalla normativa vigente.

Tali sostituzioni dovranno essere formalmente autorizzate dal Comune previa presentazione di tutta la documentazione relativa.

In caso di vendita, inidoneità, demolizione di uno degli scuolabus indicati in sede di gara sarà possibile per l'impresa affidataria, sostituirlo definitivamente con altro avente le stesse caratteristiche e requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'eventuale sostituzione di automezzo con altri disponibili in forza di contratto di leasing, dovrà essere accompagnata, oltre che dalla documentazione di cui al comma precedente, anche da copia del contratto medesimo, ovvero da dichiarazione resa dalla Società concedente di piena disponibilità dell'automezzo da parte della ditta utilizzatrice nel periodo di durata dell'appalto.

L'impresa affidataria si impegna a mettere a disposizione, a richiesta del Comune, in caso di necessità, almeno un automezzo appositamente attrezzato per il trasporto di alunni non deambulanti, le cui prestazioni saranno pattuite a parte.

Sono, comunque, esclusi quei veicoli che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi.

La ditta appaltatrice dovrà garantire la presenza, sugli automezzi adibiti al servizio, di apparecchiature "cronotachigrafo", indispensabile per l'esecuzione di gite e visite guidate.

ART. 8 – SERVIZI ALL'UTENZA

La ditta aggiudicataria, a richiesta dell'Ente, è tenuta a dotare i mezzi utilizzati per il servizio, di apparecchiatura idonea all'obliterazione di eventuali biglietti, ticket, abbonamenti, card o badge, che il Comune intendesse attivare.

Detta rilevazione deve essere comunicata periodicamente all'Ufficio Comunale competente, con la frequenza e modalità da concordarsi.

ART. 9 - PULIZIA

Gli autobus utilizzati per l'espletamento del servizio di cui al presente appalto debbono essere igienicamente idonei.

ART. 10 – GUASTI E AVARIE

Gli autobus che si rendessero inefficienti dovranno essere tempestivamente sostituiti con mezzi già indicati in sede di gara quali suppletivi o altri aventi analoghi requisiti e caratteristiche, in modo da non interrompere la continuità del servizio.

In tal caso l'impresa affidataria dovrà attivarsi secondo il precedente art.7.

ART. 11 – ORARI E PERCORSI

Gli orari e percorsi sono quelli riportati nel disciplinare di gara.

Gli stessi subiranno variazioni ed adattamenti agli orari di entrata ed uscita delle scolaresche. Anche le fermate ed i punti di raccolta potranno subire riduzioni o incrementi in base all'utenza.

La ditta esecutrice dell'appalto, quindi, non può esimersi dall'osservare dette modifiche o altre variazioni necessarie in corso d'opera né può avanzare pretese o compensi integrativi.

Possono essere richiesti orari e percorsi diversi per particolari condizioni atmosferiche e per questioni contingenti imprevedibili.

ART. 12 - AUTISTI

A bordo di ciascun automezzo deve essere presente, oltre all'autista, un accompagnatore se adibito al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia.

I conducenti devono essere in possesso di patente di guida con abilitazione categoria DK:

Gli stessi dovranno indossare, anche per il decoro della ditta appaltatrice che della stazione appaltante, apposite divise che consentano la distinzione del ruolo di autista da quello di accompagnatore.

ART. 13 - PERSONALE

Il servizio dovrà essere effettuato con personale proprio della ditta/società, ivi inclusa la sorveglianza all'interno del mezzo impiegato per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia. La ditta/società aggiudicataria è tenuta a mettere a disposizione il personale necessario in numero sufficiente e in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa.

La ditta/società dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto e del personale addetto alla vigilanza. Il personale è tenuto a:

- Osservare, nell'espletamento del servizio, un contegno dignitoso ed educato nei confronti degli utenti e di coloro con i quali venga a contatto in ragione del servizio stesso, nonché a curare il decoro del proprio aspetto e del proprio abbigliamento;
- Essere munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità del soggetto e della ditta che gestisce il servizio;
- Rispettare rigorosamente i percorsi, le fermate e gli orari emanati dal Comune;
- Comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, riscontrata durante il servizio, al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al Comune;
- Segnalare al proprio responsabile, che dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli utenti.

Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
- Carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.);

e dovrà essere applicato quanto disposto dall'art.15 della legge 125/2001 " legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati" e delle relative linee guida stabilite dal provvedimento della conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché le disposizioni relative all'accertamento di eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Il Comune potrà richiedere la sostituzione del conducente assegnato qualora, comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo, rivelino l'inadeguatezza dell'incaricato rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.

Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice di ogni avversità eventualmente occorsa(incidente, avaria automezzo, etc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la ditta, la scuola, il comune o viceversa.

Il personale osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt.571 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

La ditta/società è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di Ente appaltante.

La ditta/società è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, anche nel caso in cui l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

E' altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione del personale.

E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il proprio personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.gls.n.81/2008).

L'inottemperanza a tali obblighi, accertata dall'amministrazione o da questa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, può essere causa di risoluzione del contratto.

Resta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione di trattenere sulle somme da corrispondere all'appaltatore un ammontare ritenuto adeguato a garantire l'adempimento di tali obblighi contributivi. Il pagamento in favore dell'appaltatore delle somme così accantonate non avverrà fino a quando l'ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente rispettati.

Per gli accantonamenti di cui sopra la ditta/società non potrà apporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento, né potrà avanzare pretesa alcuna per interessi di qualsiasi specie.

La ditta appaltatrice dovrà redigere la carta di qualità del servizio che dovrà essere resa nota all'utenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere la sostituzione del personale che non mantenga un comportamento corretto o che a carico dello stesso siano accertate frequenti inadempienze.

La ditta dovrà provvedervi entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, pena, in difetto, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

ART. 14 – INCOMPATIBILITA' E DISSERVIZI

La ditta appaltatrice dovrà sostituire il personale che si rilevasse sprovvisto delle capacità e requisiti al precedente articolo e/o che non osservasse una condotta irreprensibile sia nell'espletamento del servizio che nei rapporti con gli alunni, le maestranze ed il personale e gli organi addetti alle ispezioni e controlli.

ART. 15 – OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

La ditta si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di infortuni sul lavoro, alle previdenze varia per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore che potrà intervenire durante il servizio, ai fini della tutela materiale dei lavoratori.

Essa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver adempiuto a detti obblighi, anche mediante deposito del prescritto Piano di Sicurezza.

La ditta regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolge la fornitura, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

La ditta è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se essa non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia recesso delle stesse.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Comune provvede a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione alla ditta, nei confronti della quale opererà una ritenuta sui pagamenti contrattuali fino al 20% dell'importo contrattuale,

Tale somma sarà rimborsata solo a seguito di dichiarazione liberatoria dalla quale risulti la sanatoria delle inadempienze rilevate.

ART. 16 – SALUTE DEL PERSONALE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà della ricerca di portatori patogeni e stafilococchi enterotossici.

I soggetti che risultassero positivi saranno allontanati per tutto il periodo di bonifica.

Il personale che rifiutasse di sottoporsi a tale controllo medico, dovrà essere immediatamente allontanato dal servizio,

L'Amministrazione Comunale utilizza i preposti servizi dell'ASL competente per i controlli del personale adoperato.

Le disposizioni bandite in merito alla profilassi ed alla diffusione delle malattie infettive andranno immediatamente recepite.

La inosservanza di dette disposizioni, oltre alle conseguenze penali e civili previste per legge, lascerà diritto all'Ente appaltante, di rescindere il contratto nonché la facoltà di applicare penali e sanzioni previste nel presente disciplinare.

ART. 17 - INFORTUNI

La ditta è obbligata ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgono ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto alle prestazioni ed attività oggetto dell'appalto, sollevando in ogni caso l'amministrazione Comunale da ogni responsabilità in relazione all'espletamento del servizio.

Tali obblighi a carico della ditta si estendono alla tutela degli alunni trasportati, dei dipendenti comunali e scolastici per lo svolgimento delle funzioni di controllo.

La ditta aggiudicataria dovrà:

- Presentare certificazione di attestazione dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.L.11.9,1994, n 626 e s.m.;
- Provvedere alla formazione ed alla informazione del personale addetto;
- Garantire la presenza di personale formato per la lotta all'incendio e per il primo soccorso da comprovare con apposita certificazione;

L'appaltatore risponderà direttamente degli infortuni occorsi al personale e dei danni alle persone o cose, comunque, provocate nell'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

In particolare la ditta esecutrice dovrà dotare il proprio personale di tutte le attrezzature infortunistiche idonee a scongiurare anche i piccoli infortuni.

ART. 18 - PERIODO

La durata dell'appalto avrà inizio nel mese di settembre ed avrà termine il successivo mese di giugno. Coerentemente con il calendario annuale stabilito dall'Autorità scolastica.

ART. 19 - CAUZIONE

La garanzia definitiva può costituita con fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esecuzione del debitore principale, la rinuncia nell'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2) del codice civile, nonché l'opportunità della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per l'intera durata dell'appalto e deve essere costituita nella misura del 10 % del prezzo netto a base d'appalto.

ART. 20 - ORARI DELLE CORSE

La ditta affidataria, dovrà redigere all'inizio di ogni anno scolastico, previo accordo con l'Ufficio Scuola del Comune, il "Piano trasporti", teso ad individuare per ciascuna delle due zone (circondario di Bernalda e circondario di Metaponto) i percorsi più idonei e funzionali sulla base della residenza dell'utenza interessata e della categoria degli automezzi impegnati.

I percorsi degli scuolabus ed i loro orari dell'anno scolastico sono precisati a titolo indicativo nel Disciplinare.

Il Comune si riserva la facoltà di variare insindacabilmente i percorsi e gli orari in qualsiasi momento.

Il Comune concorderà con la Ditta affidataria le modalità più opportune per informare gli utenti su fermate e orari di partenza e di rientro.

La Ditta non potrà per nessuna ragione sospendere, modificare o interrompere il servizio di propria iniziativa.

Fermo restando il numero minimo degli scuolabus, così come indicato al successivo art. 21, con il piano verrà determinato altresì il numero di automezzi necessario all'espletamento del servizio, rimettendosi alla capacità organizzativa dell'affidatario l'armonizzazione dei percorsi con i mezzi a disposizione ovvero l'implementazione dei mezzi senza diritto a maggiorazione sul prezzo offerto.

ART. 21 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Il soggetto affidatario del servizio dovrà garantire la messa a disposizione del servizio di n.3 (tre) veicoli, di cui n. 1 (uno) con funzione di riserva, che dovranno essere in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico.

Essi dovranno avere anno di prima immatricolazione non antecedente il 2011.

I tre scuolabus da utilizzare, dovranno garantire almeno i seguenti n. 28 posti a sedere (autista ed accompagnatore escluso).

Per esigenze legate al transito in strade di vicinato gli scuolabus adibiti al trasporto degli alunni dovranno essere di piccole dimensioni.

Anche i mezzi di riserva che la Ditta dovrà avere a disposizione in caso di necessità dovranno avere capienze simili.

E' fatto divieto di sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri senza autorizzazione del Comune. In ogni caso è vietata in corso di affidamento la sostituzione con un mezzo che, se offerto in sede di gara, avrebbe comportato la non aggiudicazione dell'affidamento del servizio alla Ditta.

L'aggiudicatario dovrà disporre materialmente di tutti i mezzi necessari, compresi quelli da utilizzare per le eventuali sostituzioni, entro la data d'inizio del servizio, pena la decadenza dall'affidamento dello stesso, fatto salvo quanto previsto al comma successivo. Nel caso in cui l'aggiudicatario dovesse acquistare nuovi mezzi da adibire al servizio, dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro la data di avvio del servizio, copia dell'ordine di acquisto dei mezzi. I mezzi dovranno essere messi a disposizione improrogabilmente entro la data stabilita per l'effettivo inizio del servizio, pena risoluzione del contratto.

Tutti gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" ed alla successiva circolare n. 23 del 1 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 Aprile 1977 come modificati e integrati con successivi D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010.

La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 395/2000 e D.M. 28/04/2005 n. 161 o equivalente titolo comunitario.

A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti.

Dovranno, inoltre, essere osservate eventuali prescrizioni o limitazioni derivanti dalla concessione di linea o dall'autorizzazione al noleggio con conducente per quei veicoli in possesso di tali titoli autorizzativi, nonché quelle derivanti dalla disciplina sulla limitazione della circolazione emanata dall'Autorità Locale.

Durante l'espletamento del trasporto scolastico, l'aggiudicatario ha l'obbligo di apporre sul mezzo di trasporto, in modo visibile, la dicitura "Comune di Bernalda - Servizio Trasporto Scolastico".

Il Comune di Bernalda si riserva altresì di procedere, prima dell'aggiudicazione definitiva della gara, alla verifica dello stato di funzionalità e conservazione dei mezzi da adibire al servizio di cui trattasi.

Qualora, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, si determinino nuove esigenze organizzative ed i mezzi già utilizzati non si rivelino più numericamente adeguati (necessità di aggiungere nuovi percorsi, minori o maggiori utenti per percorso etc.), le specifiche tecniche dei nuovi mezzi da utilizzare sono decise di comune accordo tra la ditta aggiudicataria ed il Comune, fatto comunque salvo il rispetto dei requisiti di legge o regolamento.

L'uso dei mezzi di scorta, da comunicare al Comune, dovrà essere limitato ai casi temporanei di comprovata necessità.

Il numero dei chilometri sopra riportati, basato su valori storici, è indicativo ai fini della formulazione dell'offerta e pertanto non costituisce obbligo per il Comune.

A titolo puramente indicativo e non da ritenersi vincolanti si indicano gli itinerari giornalieri relativi all'anno scolastico 2015/2016 (Allegato 1).

Si ribadisce che i predetti dati non costituiscono in alcun modo un impegno per il futuro e che troverà applicazione, se necessario, l'art. 106 comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 22 - CHILOMETRAGGIO

Il numero presunto dei chilometri occorrenti per il servizio di trasporto nel corso di un intero anno scolastico è quantificato indicativamente in circa Km. 48.000:

Tipologia trasporto	Totale km.
Trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo (infanzia, primaria e secondaria 1° grado)	Indicativamente Km. annui 43.000
Trasporto a/da palestre, piscina, biblioteca, giochi della Gioventù, Teatro-Scuola, attività ricreative etc.	Indicativamente Km. annui 5.000
Numero utenti presunti annui	Indicativamente 50
TOTALE	Indicativamente Km. annui 48.000

ART. 23 - IMPORTO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

Il valore stimato dell'affidamento di cui trattasi è di € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) più IVA per ogni anno scolastico. Rapportato all'intera durata dell'appalto il valore stimato è pari ad € 195.000,00 (centonovantacinquemila/00) più IVA.

Il valore è stato calcolato ipotizzando un compenso a Km pari a 1,50 Euro, posto a base d'asta, e un numero presunto di chilometri occorrenti per l'espletamento del servizio quantificato in km. 48.000 annui.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero). La redazione del DUVRI, ai sensi del D.lg. 81/2008 non è

ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale dell’Amministrazione Comunale e quello dell’appaltatore.

ART. 24 - PREZZO

Il servizio di trasporto scolastico verrà remunerato secondo il prezzo offerto in sede di gara.

Il prezzo è comprensivo di ogni onere e spesa, ordinaria e straordinaria per i mezzi di trasporto, il personale addetto, le assicurazioni, ecc. ad esclusione della sola IVA di legge.

ART. 25 - ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI INDICE ISTAT

Il corrispettivo del servizio s’intende fisso e invariabile per l’anno scolastico 2018/2019.

Per gli anni successivi il corrispettivo predetto potrà essere adeguato, su specifica richiesta della Ditta affidataria, di anno in anno, a decorrere dal mese di settembre, riconoscendo un incremento percentuale pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI), rilevato dall’ ISTAT assumendo come riferimento la variazione del mese di luglio rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

ART. 26 - PAGAMENTI

Al fine dell’emissione dei mandati di pagamento l’aggiudicatario dovrà presentare mensilmente al Comune la fattura riepilogativa del servizio effettuato.

La fatturazione deve pervenire esclusivamente in forma elettronica, contenente l’annotazione “scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” ed inoltrata tramite il canale di comunicazione PEC. Sarà cura dell’Ufficio servizi scolastici fornire il relativo Codice Univoco Ufficio (C.U.U.).

Il corrispettivo aggiudicato in sede di gara è pagato alla ditta aggiudicataria in dieci rate mensili di uguale importo (settembre – dicembre / gennaio – giugno).

La ditta affidataria dovrà presentare, contestualmente alla fattura mensile, nota di accredito relativa alle tariffe accertate in base alle iscrizioni degli alunni.

Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse salvo la verifica da parte del responsabile di esecuzione di avvenuta regolare esecuzione **del servizio**, a seguito del buon esito delle verifiche di conformità del servizio. In caso di contestazioni il termine dei trenta giorni si deve considerare sospeso.

In ottemperanza alle vigenti normative, in sede di formale liquidazione delle fatture, l’ufficio competente è tenuto all’acquisizione d’ufficio (presso l’INPS di competenza) di DURC regolare, in corso di validità, della ditta aggiudicataria in relazione al presente contratto. Come prescritto dal DPR 602/1973 e dal D.M. 40/2008 la stazione appaltante prima di liquidare le fatture di importo superiore ad €. 5.000,00 verificherà se l’aggiudicatario risulti o meno inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico dell’impresa aggiudicataria e quant’altro dalla stessa dovuto.

Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell’ente, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo l’impresa dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente Capitolato.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall’Ente tutti i servizi, le prestazioni e tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Il pagamento verrà effettuato, ai sensi del disposto dell’art. 3 della L. 136/2010 esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale su c/c dedicato anche in via non esclusiva acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa.

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune di Bernalda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (comma 7).

E' a carico della ditta aggiudicataria l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 (comma 8). Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio in concessione e in appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il corrispettivo sarà corrisposto all'aggiudicatario in parte mediante la riscossione da parte dello stesso delle tariffe del servizio, stabilite dalla Giunta Comunale, e per la parte non coperta dagli introiti, direttamente dal Comune come di seguito precisato.

La fattura relativa alla prestazione non dovrà portare in deduzione l'importo delle somme riscosse direttamente dagli utenti.

Rimane in capo all'affidatario l'onere di esperire ogni azione utile per il recupero di eventuali crediti.

ART. 27 - MODIFICHE DI PERCORSO ED ORARIO PER EVENTI ECCEZIONALI

Quando, per cause di forza maggiore dipendente da fatti naturali (terremoti, alluvioni, nevicate, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (manifestazioni tumultuosi, ecc.), la Ditta sia costretta a modificare il percorso o non possa espletare il servizio deve darne immediata comunicazione al Comune.

Nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la Ditta è tenuta al pagamento di una penale come indicata all'art. 23; in tale ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della Ditta affidataria.

In caso di sciopero, l'affidatario deve assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale ai sensi della legge 12 giugno 1990, n 146.

Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all'Ufficio competente. Parimenti non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

ART. 28 - IMPEDIMENTI PER GRAVI MOTIVI

Nel caso in cui la Ditta affidataria non fosse temporaneamente, per gravi motivi, in grado di svolgere regolarmente il servizio, dovrà tempestivamente informare l'Ufficio, provvedendo, altresì in accordo con lo stesso, a proprie spese e senza alcun onere aggiunto per il Comune, ad assicurare comunque il servizio anche mediante Ditta autorizzata al trasporto di persone, i cui mezzi siano in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico.

ART. 29 - UTENTI, LIMITI E MODALITA' D'USO DEL SERVIZIO

Durante il trasporto, la Ditta dovrà assicurare la sorveglianza dei trasportati, nei casi previsti dalla legge, con personale diverso dal conducente in qualità di accompagnatori, in misura di uno per automezzo. Il personale di accompagnamento, considerata la particolarità del servizio, dovrà possedere adeguata esperienza nei servizi di vigilanza, educazione e/o animazione di minori, nonché nella gestione di rapporti con insegnanti e genitori.

La continuità del servizio dovrà essere assicurata anche in caso di avaria del mezzo, a causa di rottura o incidente, dovrà essere garantito il completamento del servizio con la sostituzione del mezzo entro 30 minuti dal verificarsi dell'evento.

Il servizio del trasporto in orari straordinari conseguenti a scioperi o assemblee sindacali del personale docente potrà essere autorizzato solo se riguarda tutti gli autotrasportati delle singole scuole e se richiesto con almeno 3 giorni di anticipo senza il ricorso a corse aggiuntive.

La ditta dovrà impegnarsi a garantire il trasporto con mezzi idonei di alunni diversamente abili, senza oneri a carico del Comune.

Al momento della raccolta e al ritorno i genitori devono essere presenti personalmente o mediante persona munita di apposita delega alle operazioni di salita e discesa. Resta inteso che è compito dell'accompagnatore –ove presente – o dell'autista assicurarsi che il bambino venga consegnato a persona autorizzata. Se la persona che si presenta alla consegna del bambino non è conosciuta dall'accompagnatore o dall'autista, questi chiede la presentazione di un documento valido di identità e della delega al ritiro, sottoscritta da un genitore del bambino e con allegata fotocopia di un documento di identità del genitore stesso.

In caso di mancata presenza del genitore o del delegato, l'alunno rimarrà sullo scuolabus e, al termine del percorso, accompagnato presso una struttura comunale individuata dal Dirigente del settore interessato, dove i genitori andranno a riprenderlo. Al verificarsi della terza mancata presenza del genitore o del delegato, il servizio è sospeso.

La ditta ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio, fatta eccezione per il personale accompagnatore.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano in sicurezza, ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune di Bernalda declina sin da ora ogni responsabilità nel senso più lato.

La ditta si impegna altresì a garantire il servizio di trasporto degli utenti delle scuole dell'obbligo dalla scuola al luogo indicato come sede della struttura sportiva da raggiungere o dell'evento cui le stesse intendono partecipare, con l'impiego, per ciascun trasporto, di un numero adeguato di automezzi.

Per le uscite didattiche, sia dentro che fuori il territorio comunale, la ditta dovrà conteggiare a carico del Comune solo i chilometri per una sola corsa di andata e per una sola corsa di ritorno. Il programma di tali uscite sarà comunicato alla ditta, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data dell'evento, con l'indicazione del numero previsto di partecipanti, degli orari e dei luoghi di destinazione. Ogni mese la ditta invierà all'Amministrazione Comunale il riepilogo delle uscite effettuate.

L'affidatario, prima dell'inizio dell'anno scolastico, predisporrà, in ragione dell'utenza, il piano annuale di trasporto, da sottoporre in visione all'Amministrazione Comunale.

Il piano annuale di trasporto potrà essere suscettibile di modifiche ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale mentre eventuali modifiche proposte dall'affidatario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

I percorsi e gli orari dovranno essere comunicati tempestivamente dalla ditta agli utenti non oltre il primo giorno di servizio.

L'eventuale introduzione di punti di raccolta, su proposta dell'affidatario, deve essere preventivamente e formalmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

I percorsi, le fermate e gli orari sono stabiliti per tutta la durata dell'anno scolastico, fatte salve eventuali variazioni legate a nuove esigenze dell'Amministrazione Comunale e/o del servizio – purché comunque sempre approvate dall'Amministrazione Comunale- tenendo presente i seguenti limiti:

- gli utenti dovranno giungere alla scuola di destinazione non prima di 5 minuti rispetto all'orario di ingresso alla sede scolastica;
- il tempo d'attesa successivo al termine delle lezioni non potrà superare i 5 minuti;

i tempi di percorrenza non devono superare i 40 minuti, salvo casi eccezionali da concordarsi con l'Amministrazione Comunale. E' a carico dell'affidatario il servizio di sorveglianza alunni nel caso di un'eventuale ed eccezionale variazione dell'orario di arrivo e dell'orario di ritorno al termine delle lezioni.

La ditta è tenuta altresì ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita dalle scuole che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante.

L'affidatario dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune.

Nessun ulteriore costo sarà posto a carico del Comune di Bernalda nel caso in cui tali deviazioni comportino una maggiore produzione chilometrica.

ART. 30 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente affidamento.

La Ditta affidataria oltre all'osservanza di tutte le norme qui specificate avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in **vigore sia a livello nazionale** che regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.

In modo particolare l'affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc...) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

Gli autobus dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o, comunque, alle capacità di trasporto indicata sulla carta di circolazione.

Gli automezzi, sicuri e confortevoli, dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo.

L'affidatario dovrà dotarsi di un ufficio con articolazione oraria tale da offrire il miglior servizio all'utenza durante il corso della settimana.

La Ditta affidataria dovrà depositare presso l'Ufficio Scuola, prima dell'avvio del servizio, e ad ogni variazione, la seguente documentazione:

- copia delle carte di circolazione dei mezzi impiegati;
- elenco degli autisti impiegati per il servizio;
- copia delle polizze assicurative dei mezzi impiegati;
- copia delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale dei conducenti.

ART. 31 - DANNI A PERSONE, ANIMALI E COSE

La Ditta è responsabile sia civilmente che penalmente, di tutti i danni per qualsiasi motivo arrecati a persone animali e cose per propria colpa o dei propri dipendenti e sarà tenuta al risarcimento dei danni sollevando da ogni spesa e responsabilità l'Amministrazione comunale. Dovrà, a sua cura e spese, assicurarsi con idonea polizza con massimale minimo di € 6.000.000,00 contro i danni che potranno derivare al Comune, agli utenti ed ai terzi, dal servizio in questione.

La stessa Ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.

Per le responsabilità dell'affidatario si richiama l'art. 1681 del codice civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta affidataria sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune.

ART. 32 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

La Ditta affidataria è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia fiscale, di prevenzione ed assicurazione sugli infortuni sul lavoro nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) anche risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

La stessa è tenuta altresì al pagamento dei contributi previdenziali assicurativi e fiscali posti a carico del datore di lavoro.

La Ditta affidataria si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.

La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in generale, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertati dal Comune concedente o ad esso segnalati dall'Ispettorato del lavoro, il Comune comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo vincolando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

La Ditta non può opporre all'Amministrazione concedente alcuna eccezione a nessun titolo o chiedere il risarcimento danni.

L'inottemperanza a tali obblighi accertata dall'Amministrazione o a questa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, può essere causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 26. La Ditta affidataria è responsabile del comportamento e della idoneità professionale del proprio personale, si impegna inoltre a mantenere il più possibile stabile gli operatori del servizio.

In ogni caso il Comune di Bernalda è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

ART. 33 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di garantire la continuità del servizio, l'affidatario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione. A tal fine si obbliga al rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di salvaguardia dell'occupazione del personale in forza al gestore uscente. La ditta affidataria, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione, si impegna in via prioritaria ad assumere il personale dipendente che ne faccia richiesta già in servizio presso il gestore uscente. Resta impregiudicata la facoltà dell'aggiudicatario di

valutare l'assunzione di unità che, per quantità e qualifica, sia armonizzabile con la propria struttura operativa in funzione dell'organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste per il servizio.

ART. 34 - PERSONALE

La Ditta affidataria dovrà gestire il servizio avvalendosi di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio stesso secondo la normativa vigente in materia.

Sono a carico della ditta, oltre alle spese per il personale utilizzato, i dispositivi di protezione individuale, gli indumenti di lavoro degli addetti e in genere tutto ciò che è necessario per lo svolgimento dei servizi.

Le è fatto obbligo comunicare all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio del servizio, e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto, allegando, per ciascuno, copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale.

Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza. Dovranno essere evitati in particolare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti fra l'utenza e l'autista. Ogni richiesta o reclamo da parte dell'utenza andrà inviata al competente Ufficio.

Il Comune potrà pretendere la sostituzione dei conducenti qualora, comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo, rivelino l'inadeguatezza dell'incaricato rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.

Ogni autista dovrà avere in dotazione un telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida per consentire la tempestiva comunicazione in caso di ogni avversità (incidente, avaria automezzo etc.) il cui numero va comunicato all'Ufficio Scuola prima dell'inizio del servizio.

L'affidatario è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa Amministrazione.

L'affidatario è tenuto ad individuare un Responsabile del servizio avente i seguenti requisiti:

- autonomia operativa adeguata a rendere funzionale il servizio e a risolvere tutti gli eventuali problemi operativi;
- reperibilità almeno durante le ore di espletamento del servizio (dalle 7.00 alle ore 17.30 circa) ;
- esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi analoghi e non inferiori per dimensioni a quello oggetto dell'affidamento;

Il nominativo ed il numero di telefono dovranno essere comunicati all'Amministrazione concedente prima dell'inizio del servizio.

Il Responsabile è diretto interlocutore dell'Amministrazione concedente e dell'utenza; è tenuto a partecipare se convocato a eventuali incontri inerenti al servizio con concedente. In caso di sua assenza, l'affidatario deve provvedere alla sua sostituzione con altro in possesso degli stessi requisiti.

ART. 35 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

L'offerta è corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo presunto dell'affidamento (€ 3.900,00), sotto forma di cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo speciale di cui all'art.106 del D.Lgs. 385/1993).

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con l'impegno a rinnovare la garanzia nel caso non fosse intervenuta ancora l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e nei casi di cui al comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.103 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, con aggiudicazione dell'affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva viene ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

ART. 36 - CONTROLLI E VERIFICHE

Al fine di valutare l'andamento del servizio, l'efficienza dei percorsi e degli orari e le eventuali nuove esigenze che insorgessero durante l'affidamento, potranno essere effettuate verifiche tra il Responsabile della Ditta, o un suo delegato, e il Responsabile dell'Ufficio Scuola del Comune, o suo delegato.

Potranno essere attivate, in collaborazione con la Ditta, altre forme di verifica dell'andamento del servizio come ad esempio questionari verso gli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio. In ogni momento la Ditta affidataria può proporre all'Amministrazione Comunale innovazioni che, nel rispetto del presente Capitolato, siano funzionali a migliorare la qualità del servizio.

Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sul personale, sui mezzi e sulle modalità dei trasporti, per accertare che il servizio sia conforme all'affidamento in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste ai successivi gli artt. 24 e 26.

Ai fini del presente articolo, l'affidatario consente l'accesso del personale comunale del competente ufficio ai veicoli usati nell'attività di servizio, anche durante l'effettuazione dei percorsi.

ART. 37 - SANZIONI E PENALITA'

Il Comune a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

- € 2.000,00 – per interruzione del servizio o mancato preavviso nei termini di dieci giorni prima;
- € 1.000,00 – applicabile per ogni singola infrazione imputabile al non rispetto delle norme relative all'

impiego, trattamento ed assicurazioni del personale impiegato nel servizio;

- € 1.500,00 per l'inosservanza degli impegni formali assunti in sede di gara per l'ottenimento di punteggio nell'ambito dell'offerta tecnica;
- € 1.000,00 – per ogni altra infrazione alle norme previste dal presente capitolato, anche se lievi purché contestate in numero superiore a 3 nell'arco di un anno e diverse da quelle su elencate;
- 500,00 in caso di mancata effettuazione di uno dei servizi richiesti;
- € 200,00 in caso di ritardi imputabili all'impresa affidataria, anche per ragioni di traffico (oltre tre ritardi accertati nel mese);
- € 300,00 in caso di comportamento irrispettoso e non conforme alla buona educazione tenuto dal personale preposto alla guida e di quello addetto alla sorveglianza, verso l'utenza, i genitori ed il personale comunale addetto a visite ispettive e di controllo;
- € 300,00 in caso di guida pericolosa o di due violazioni al codice della strada, rilevate dalle competenti autorità;
- € 200,00 in caso di scarsa o mancata pulizia degli scuolabus, carrozzeria esterna ed interna. In caso di recidiva la pena sarà raddoppiata;
- € 100,00 in caso di mancata esposizione, sul parabrezza anteriore degli scuolabus, dell'apposita targa indicante il servizio scolastico;
- € 500,00 in caso di utilizzo di automezzi diversi da quelli indicati in sede di gara e non autorizzati dal Comune;
- € 1.000,00 in caso di utilizzo di automezzo non in regola con la revisione
- € 500,00 in caso di mancata sostituzione del personale inadempiente nel tempo prescritto.

L'applicazione delle penali va notificata alla ditta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e l'una non esclude l'altra, nel senso che non possono essere accumulate ed applicate ogni volta che se ne accerti la contravvenzione.

Le relative spese e/o sanzioni saranno ritenute dalle somme in pagamento all'appaltatore ovvero fatti rivalere su altri crediti che la ditta vanta in dipendenza di altri contratti in corso eventualmente con il comune e, se tali crediti manchino o siano insufficienti, sulla cauzione.

ART. 38 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E (SUB)APPALTO

Il contratto di appalto NON può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto al comma successivo.

ART. 39 - CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e provvedere all'espletamento del servizio affidandolo ad altra Ditta a spese della Ditta affidataria, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate, a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante della Ditta (art. 1456 c.c.);
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta del servizio, senza giustificato motivo;
- c) l'impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- d) continua ed ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi concordati con il responsabile del servizio;

- e) la perdita in capo all'affidatario dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge;
- f) qualora l'affidatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- g) qualora l'affidatario non ottemperi agli obblighi stabiliti in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio o non osservi ripetutamente le disposizioni impartite dal Comune;
- h) qualora l'affidatario con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del codice civile.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'amministrazione comunichi all'aggiudicatario dell'affidamento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste dal presente Capitolato e gli ulteriori danni.

ART. 40 - RECESSO DAL CONTRATTO O MODIFICHE DEL SUO CONTENUTO

E' sempre facoltà del Comune concedente procedere al recesso dal contratto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano il funzionamento del trasporto, senza riconoscere alcun risarcimento alla Ditta.

Alla Ditta affidataria non è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o giustificato motivo e con preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non inferiore a mesi sei; diversamente la Ditta sarà tenuta al pagamento di una penale pari al valore della cauzione.

E' ammessa la facoltà di apportare modifiche al presente Capitolato (es. esecuzione del servizio con due scuolabus o più di due) per esigenze di riorganizzazione sostanziale del servizio per cause indipendenti dall'Amministrazione Comunale, per variazioni sostanziali della popolazione scolastica utente, o per modifiche normative o scelte dell'autorità scolastica; per tali sostanziali modifiche si concorderanno con la Ditta le nuove condizioni economiche.

ART. 41 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Quando nel corso del contratto il Comune si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, il Comune può fissare un congruo termine entro il quale la ditta si deve conformare a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla ditta. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ed ai casi suindicati, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- abbandono dell'appalto;
- apertura di controversia a carico della ditta appaltatrice;
- inosservanza del divieto di sub appalto anche parziale;
- insussistenza o perdita dei requisiti dichiarati in sede di gara ed accertati durante la validità del contratto;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività di gestione;
- impiego di personale non dipendente della ditta appaltatrice;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

- inosservanza continuata degli impegni formali assunti in sede di gara per l'ottenimento di punteggio nell'ambito dell'offerta tecnica;
- utilizzo di automezzi non autorizzati e non compresi tra quelli indicati in sede di appalto;
- utilizzo di automezzi non in regola con la revisione periodica;
- gravi e reiterate inadempienze agli obblighi di cui al presente capitolato, nonché l'inosservanza delle norme contrattuali in genere;
- perdita della capacità finanziaria, dell'onorabilità e dell'abilitazione professionale;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 1453 e 1456 del c.c.

Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

ART. 42 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all'aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall'accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 43 - ADEMPIMENTI

L'affidatario si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, che impone il divieto, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 44 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine all'affidamento in oggetto sarà competente il Foro di Matera.

ART. 45 - CONTRATTO E SPESE

Il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva comprende tutti gli articoli del presente capitolato, opportunamente rinumerati se è del caso, e gli altri eventuali contenuti contrattuali resi obbligatori sia dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e sia dalle formalità dell'atto.

La Ditta aggiudicataria dovrà, entro il termine fissato dal Comune, presentarsi per la sottoscrizione del contratto, la cui stipula avverrà per atto pubblico amministrativo, previa esibizione dei documenti richiesti e versamento delle spese e diritti contrattuali.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, il Comune potrà dichiarare unilateralmente l'impresa decaduta dall'aggiudicazione incamerando la cauzione provvisoria ed aggiudicare quindi il servizio all'impresa che abbia presentato la successiva migliore offerta.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, compresi gli oneri fiscali, saranno a totale carico del soggetto aggiudicatario del servizio.

ART. 46 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'affidatario si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle

disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 (tutela della privacy) e successive modifiche

ed integrazioni. Gli operatori garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite ai minori e alle rispettive famiglie di cui vengano a conoscenza nel corso del servizio oggetto dell'affidamento.

Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali, nominerà l'affidatario responsabile del trattamento dei dati. L'affidatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

L'affidatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione comunale, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio concesso;
- non potrà comunicare i dati a terzi, salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà in alcun caso diffondere e/o rendere pubblici dati sensibili e/o ipersensibili;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dagli artt. 33, 34 e 35 del D.Lgs. n. 196/2003.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'applicazione di eventuali penalità da parte dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque obbligato in solido con il titolare per i danni provocati agli interessati in violazione delle medesime prescrizioni.

ART. 47 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO E RICHIAMI DI LEGGE

La Ditta affidataria si impegna all'osservanza di tutte le clausole del presente Capitolato. Per quanto non previsto, le parti fanno inoltre riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia

ART. 48 - NORMATIVA

L'appalto dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto:

- dal presente capitolato d'appalto;
- il D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- le disposizioni contenute nel codice civile;
- D.Lgs. 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- D.Lgs. 30.04.1992, n. 258 e successive modifiche e integrazioni (Codice della Strada);
- Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- D.M. 18 aprile 1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. 31.1.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
- il D.Lgs. n. 39 del 04.03.2014 "antipedofilia" recante attuazione della direttiva 2011/93/UE per il personale a diretto contatto con i minori;
- da norme dal Codice Civile in quanto applicabili;
- da quanto previsto da tutte le altre vigenti norme di leggi e regolamenti in materia e da quelle che eventualmente entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.